

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di consolidare a livello normativo gli indirizzi interpretativi già espressi nonché di introdurre proroghe o norme esplicative;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare le omologhe discipline contenute nelle varie regolamentazioni di settore nonché di aggiornare talune disposizioni di vigilanza per effetto di modifiche sopravvenute al quadro normativo di riferimento;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2016-03 denominato "*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2016-03 che entra in vigore il 1° novembre 2016.

San Marino, 28 ottobre 2016

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Lorenzo Savorelli

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2016 / numero 03

Articolo 1 - Modifiche ai Regolamenti nn.2007-07, 2011-03 e 2014-04

1. All'articolo III.III.4 il comma 2 è così modificato:

“2. Non sono ammessi conferimenti nel capitale iniziale diversi da quelli in denaro. Sono invece ammessi conferimenti in natura per successivi aumenti o ricostituzioni di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ, e previa verifica, da parte della BANCA CENTRALE, della strumentalità dei beni da conferire rispetto all'attività economica risultante dall'oggetto sociale dell'impresa conferitaria.”

2. All'articolo VI.II.5, il comma 1 è così modificato:

“1. Con riferimento alla nota integrativa, agli schemi di stato patrimoniale e conto economico, ed ai criteri di valutazione e di redazione del bilancio d'impresa e consolidato, si rinvia al Regolamento n.2016-02, da intendersi quale norma speciale, e quindi prevalente, rispetto alle disposizioni generali di cui alla presente Parte.”

3. All'articolo V.II.8 è aggiunto il seguente secondo comma:

“2. Per i certificati e/o documenti di cui al precedente comma, qualora emessi all'estero, vale il medesimo principio di “sostanziale equivalenza” di cui agli articoli V.II.2 e V.II.3.”

4. All'articolo VII.XII.1, per i Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03, e all'articolo VII.VII.1, per il Regolamento n.2014-04, è aggiunto il seguente secondo comma:

“2. Le disposizioni di cui al presente Titolo trovano applicazione, per quanto compatibili e nel rispetto di quanto previsto ai Capi I e II del Titolo IV della LEGGE SULLE SOCIETÀ, anche per le altre operazioni straordinarie di fusione e scissione, le quali, in assenza di previsione di soglia di significatività all'articolo 52 comma 2 della LISF, sono sempre subordinate alla preventiva autorizzazione della BANCA CENTRALE.”

Articolo 2 - Modifiche al Regolamento n.2006-03

1. All'articolo 7 comma 2, la lettera f) è sostituita come segue:

“f) i conferimenti dei soci nel capitale iniziale possono essere esclusivamente pecuniari. Sono invece ammessi conferimenti in natura per successivi aumenti o ricostituzioni di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ, e previa verifica, da parte della BANCA CENTRALE, della strumentalità dei beni da conferire rispetto all'attività economica risultante dall'oggetto sociale dell'impresa conferitaria;”

2. All'articolo 18 è inserito il seguente terzo comma:

“3. Le SG, ai sensi dell'articolo 23 della LISF, devono comunicare, con cadenza annuale alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, l'elenco degli azionisti con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro Soci alla data menzionata. La comunicazione sulla compagine sociale deve indicare, con riferimento a

ciascun socio, il numero delle azioni possedute, il loro valore nominale complessivo e la percentuale di capitale sociale che rappresentano, utilizzando a tal fine l'apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE."

3. All'articolo 20 è inserito il seguente terzo comma:

"3. Nei casi di cui al precedente comma deve essere trasmessa alla BANCA CENTRALE anche una comunicazione preventiva rispetto alla data di perfezionamento del trasferimento della partecipazione, con almeno 15 giorni di preavviso."

4. All'articolo 125, il comma 1 è così sostituito:

"1. I regolamenti di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO sono soggetti ad approvazione della BANCA CENTRALE. Alla domanda di approvazione dei regolamenti di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO devono essere allegati:

- a) testo del regolamento del FONDO unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali;*
- b) nel caso di regolamenti redatti secondo lo SCHEMA STANDARD, attestazione dei competenti organi aziendali della SG relativa alla conformità del regolamento con lo schema prescelto;*
- c) testo del modulo di sottoscrizione delle quote del FONDO;*
- d) copia della convenzione di conferimento dell'incarico di banca depositaria e dell'incarico di calcolare il valore delle quote del FONDO.*

Devono anche essere indicati i recapiti di un nominativo da contattare per eventuali comunicazioni per le vie brevi."

5. All'articolo 128, il comma 1 è così sostituito:

"1. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO sono soggette ad approvazione della BANCA CENTRALE, fatta eccezione per quelle aventi natura di mero aggiornamento delle informazioni e dei dati ivi riportati, quindi non suscettibili di intervento da parte della BANCA CENTRALE, nel qual caso è sufficiente che la nuova versione dei regolamenti venga tempestivamente trasmessa alla BANCA CENTRALE, con l'evidenza delle revisioni rispetto alla formulazione precedente. Alla domanda di approvazione di modifiche ai regolamenti di gestione devono essere allegati:

- a) copia del verbale dell'organo societario che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni sottese all'iniziativa;*
- b) testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo regolamentare;*
- c) nel caso di modifica della banca depositaria o del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, attestazione di accettazione dell'incarico."*

6. All'articolo 45, il comma 1 è così sostituito:

“1. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Le SG devono redigere il bilancio d'esercizio e consolidato in conformità al Regolamento n.2016-02.”

7. L'articolo 64 è così sostituito:

“Articolo 64 – Esponenti aziendali e verbali assembleari

1. Le SG devono comunicare alla BANCA CENTRALE entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina le variazioni dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

2. Le SG devono altresì inviare alla BANCA CENTRALE copia conforme ed integrale di ogni verbale di assemblea degli azionisti, anche quando non contenga delibere soggette ad obblighi di comunicazione o autorizzazione, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, quando le deliberazioni assembleari abbiano determinato l'aggiornamento dei dati ivi riportati. L'invio deve avvenire entro dieci giorni dalla data di conclusione dell'iter legale di perfezionamento dell'atto, ossia dall'ultima, in ordine di tempo, tra quelle di celebrazione, registrazione, deposito ed iscrizione nel Registro delle Società.”

8. All'articolo 13, il comma 1 è così sostituito:

“1. La BANCA CENTRALE iscrive la SG nel registro dei soggetti autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento n.2006-01.”

Articolo 3 - Modifiche al Regolamento n.2008-01

1. All'articolo 9 comma 2, la lettera f) è così sostituita:

“f) i conferimenti dei soci nel capitale iniziale possono essere esclusivamente pecuniari. Sono invece ammessi conferimenti in natura per successivi aumenti o ricostituzioni di capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ, e previa verifica, da parte della BANCA CENTRALE, della strumentalità dei beni da conferire rispetto all'attività economica risultante dall'oggetto sociale dell'impresa conferitaria;”

Articolo 4 - Modifiche al Regolamento n. 2014-04

1. All'articolo XI.I.1, il comma 2 è così sostituito:

“2. I PSP esteri già operanti in territorio sammarinese alla data di entrata in vigore del presente regolamento sulla base di precedenti convenzionamenti con operatori finanziari sammarinesi possono continuare a prestare i predetti servizi purché, entro 6 mesi dalla richiesta di regolarizzazione trasmessa dalla BANCA CENTRALE, i predetti PSP esteri ottengano l'autorizzazione, di cui alla precedente Parte III, Titolo VI.”

2. L'articolo VII.IV.19 è così sostituito:

“Articolo VII.IV.19 - Procedura per la comunicazione preventiva dell'esternalizzazione

1. In tutti i casi di esternalizzazione di funzioni operative strategiche, l'ISTITUTO deve trasmettere alla BANCA CENTRALE, con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data convenuta per l'avvio del rapporto contrattuale con l'OUTSOURCER, copia della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dell'ISTITUTO ha indicato:

- a) le motivazioni alla base della scelta di esternalizzazione;
- b) gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione, sia in rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione agli standard quali-quantitativi attesi dal processo;
- c) i criteri e le procedure per orientare la fase di valutazione e selezione dei potenziali esternalizzatori e quella successiva di relazione con l'OUTSOURCER prescelto;
- d) le motivazioni alla base della scelta dell'OUTSOURCER, con particolare riguardo ai requisiti di patrimonialità, professionalità e di adeguatezza organizzativa;
- e) gli strumenti e le procedure per intervenire tempestivamente nel caso di inadeguatezza dei servizi forniti;
- f) eventuali altri rapporti, anche di GRUPPO, che legano l'ISTITUTO all'OUTSOURCER.”

Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01

1. All'articolo II.I.1, il comma 1 è così sostituito:

“1. Le IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI, per ottenere l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE devono:

- a) avere forma giuridica di S.p.A.;
- b) non aver subito, negli ultimi 12 mesi, SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVANTI;
- c) nominare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quale RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al successivo articolo IV.I.2, che sia il legale rappresentante, o un altro membro del Consiglio di Amministrazione, o il Direttore Generale o un proprio dipendente;
- d) avere all'oggetto sociale del proprio statuto la previsione de “L'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, ove autorizzato dalla BANCA CENTRALE.”

2. Il comma 4, dell'articolo III.I.2, è abrogato.

3. All'articolo I.I.2 comma 1, il punto 11 è così sostituito:

“11. “Responsabile Ufficio Trustee”: soggetto preposto all'interno della società all'espletamento dell'ufficio di trustee e dotato dei poteri, anche di firma, ad esso relativi nonché delle relative responsabilità anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, lettera b) del Decreto n.76/2006;”

4. All'articolo I.I.2 comma 1, il punto 12 è così sostituito:

“12. “Sanzioni amministrative rilevanti”: sanzioni amministrative irrogate ai sensi di una delle normative di seguito elencate (e loro successive modifiche):

- Legge 29 luglio 2013 n.99;*
- Legge 17 giugno 2008 n.92;*
- Decreto 30 maggio 2006 n.76;*
- Legge 1° marzo 2010 n.42;*

il cui importo sia superiore ad almeno una delle seguenti soglie:

- per singola sanzione: euro 10.000,00 (diecimila euro);*
- su base annua complessiva e cumulativa:*
 - euro 50.000,00 per persone giuridiche e loro esponenti aziendali;*
 - euro 20.000,00 per liberi professionisti;”.*

5. All'articolo II.II.2 comma 1 lettera i), il primo alinea è abrogato.

Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n.2014-01

1. All'articolo 7, il comma 3 è così sostituito:

“3. In apposita sezione del REGISTRO sono iscritti i dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e di competenze professionali equivalenti a quelle di cui all'articolo 11 previste per l'esercizio professionale dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO, la cui valutazione di equivalenza è rimessa allo stesso SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE. L'iscrizione di dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI nell'apposita sezione del REGISTRO, così come la permanenza dell'iscrizione, è altresì condizionata alla compatibilità e attinenza del ruolo ricoperto, dagli stessi dipendenti, nell'organizzazione aziendale del SOGGETTO AUTORIZZATO con l'effettivo svolgimento dell'OFFERTA FUORI SEDE. Tale condizione, come il suo venir meno, deve essere oggetto di apposita dichiarazione resa dal SOGGETTO AUTORIZZATO.”

2. All'articolo 11, il comma 3 è così sostituito:

“3. Per la verifica dei requisiti indicati nei precedenti commi devono essere prodotti i seguenti documenti:

- a) copia autenticata o certificazione del titolo di studio;*
- b) curriculum vitae;*
- c) dichiarazione resa dal soggetto o dai soggetti presso i quali è stata svolta l'attività prevista dal comma 1, lettera b) attestante l'esperienza professionale del richiedente ed in particolare il ruolo e le mansioni concretamente svolte e il periodo di tempo in cui sono state prestate, con specifica indicazione della funzione caratterizzante lo svolgimento dei servizi di investimento con ruolo di responsabilità, della tipologia dei prodotti finanziari e/o dei servizi di*

investimento collocati o distribuiti; la BANCA CENTRALE si riserva di valutare altre attestazioni, anche non rilasciate dai soggetti indicati nella presente lettera, dalla quale siano desumibili le medesime circostanze;

d) in alternativa al documento di cui al punto c):

- certificazione di superamento della prova valutativa per l'iscrizione agli albi o registri di cui alla lettera a) del precedente comma 2 ovvero certificato di avvenuta iscrizione nei medesimi albi o registri;*
- certificazione professionale nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 2;*

e) dichiarazione di non aver subito, nei due anni antecedenti la presentazione della domanda, i provvedimenti indicati al precedente comma 1, lettera c).”

3. Gli Allegati B e C sono adeguati alle modifiche introdotte dai due commi precedenti.

Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n.2016-01

1. All'articolo III.I.2 comma 1, la lettera i) è così modificata:

“i) i DEPOSITI, anche effettuati per interposta persona, da parte dei partecipanti al capitale delle banche che ne abbiano il controllo ai sensi dell'articolo 2 della LISF;”

2. All'articolo II.I.1, il comma 1 è così modificato:

“1. Il FONDO ha natura di patrimonio avente un'autonoma destinazione, ossia vanta autonomia patrimoniale perfetta rispetto alla BANCA CENTRALE, rispondendo nei limiti dei propri attivi, salvo possibilità di ricorso a contribuzioni straordinarie e/o ad altre forme di finanziamento, alla garanzia dei DEPOSITANTI, nei casi di LIQUIDAZIONE COATTA del soggetto aderente.

Il FONDO non ha personalità giuridica propria, distinta da quella dell'ente BANCA CENTRALE, il quale lo gestisce direttamente attraverso l'ORGANO DI GESTIONE nominato al proprio interno ai sensi dell'articolo II.II.3 e nell'ambito delle norme sull'organizzazione e il personale della BANCA CENTRALE di cui al Capo I, Titolo V, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.”

3. All'articolo IV.I.1 comma 1, le parole *“la fine del corrente esercizio”* sono sostituite da *“il 15 febbraio 2017, previa procedura di consultazione”*.

Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n.2007-07

1. All'articolo X.V.1, il comma 1 è così sostituito:

“1. E' vietato alle banche stipulare contratti con la clientela mediante il ricorso a TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ad eccezione dell'apertura dei conti correnti passivi per via telematica ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2 bis del Decreto Legge 21 gennaio 2016 n.4.”

2. All'articolo X.V.2, il comma 1 è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, le banche possono servirsi di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA nei rapporti con la clientela per l'esecuzione di operazioni e la prestazione di servizi purché:

- a) nell'ambito di contratti già stipulati per iscritto;*
- b) dotate di sistemi organizzativi e informativi atti a garantire la riservatezza del CLIENTE e la sicurezza delle operazioni.”*

Articolo 9 - Modifiche ai Regolamenti n.2007-07 e n.2011-03

1. All'articolo VII.VII.1, il comma 1 è così sostituito:

“1. Al di fuori dei casi di acquisizione a tutela delle proprie ragioni di credito le [banche/SOCIETÀ FINANZIARIE] possono acquisire beni immobili unicamente per farne oggetto di contratti di LOCAZIONE FINANZIARIA ATTIVA ovvero, nei limiti di cui all'articolo VII.VI.1, ad uso proprio e strumentale.”

2. All'articolo VII.VII.2, il comma 1 è così sostituito:

“1. Alle [banche/SOCIETÀ FINANZIARIE] viene consentito il superamento del limite generale di cui all'articolo VII.VI.1 solo nei casi in cui l'acquisizione degli immobili sia dovuta alla tutela delle proprie ragioni di credito. Gli immobili in tale veste acquisiti devono essere comunque smobilizzati, salvo reimpiego ad uso proprio e strumentale o concessione in LOCAZIONE FINANZIARIA ATTIVA, entro:

- 24 mesi dalla loro acquisizione, quando vacui o comunque inutilizzati;*
- 36 mesi dalla loro acquisizione, quando occupati ad uso di civile abitazione o quale sede d'impresa.*

L'obbligo di alienazione, quandanche giunto a scadenza, rimane sospeso fintanto che risulta comunque rispettato il requisito patrimoniale di cui all'articolo VII.VI.1 e fatto salvo il potere di intervento della BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 44 della LISF.”

3. All'articolo VII.VIII.4, il comma 2 è così sostituito:

“2. Le partecipazioni della specie devono essere comunque smobilizzate entro 18 mesi dalla loro acquisizione. L'obbligo di alienazione, quandanche giunto a scadenza, rimane sospeso fintanto che risulta comunque rispettato il requisito patrimoniale di cui all'articolo VII.VI.1 e fatto salvo il potere di intervento della BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 44 della LISF.”

4. All'articolo I.I.2 comma 1, la definizione di “crediti in sofferenza” è così sostituita:

“crediti in sofferenza: l'intera esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate nonché da eventuali ristrutturazioni dei predetti crediti. Si prescinde dall'esistenza di

eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono comprese le esposizioni nei confronti di enti pubblici in stato di dissesto finanziario, nonché quelle derivanti da contratti di leasing risolti per inadempimento del conduttore, fino a nuova locazione finanziaria dei medesimi beni ad altro conduttore o vendita dei predetti beni a terzi, con conseguente recupero del credito nei limiti della somma riscossa dalla vendita o computata a nuovo contratto di leasing, a prescindere dal riacquisto della piena disponibilità del bene e fatti salvi i casi di estinzione di ogni ragione creditizia mediante accordo transattivo, che preveda la datio in solutum da parte dell'ex locatario in favore dell'ex locatore del controvalore economico peritato del suo diritto alla restituzione dell'eventuale plusvalenza derivante dalla vendita o rilocazione del bene, con ampio e reciproco effetto liberatorio. L'intera esposizione comprende gli interessi contabilizzati e le spese sostenute per l'attività di recupero;"

Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01

1. All'articolo II.III.4, il comma 3 è così sostituito:

"3. Ai fini del corretto utilizzo delle categorie sopra riportate, si precisa che, indipendentemente dalla residenza e salvo diversa indicazione nelle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- *nel Governo e settore pubblico sono ricompresi i governi centrali e locali, così come gli enti del settore pubblico;*
- *per imprese finanziarie non bancarie si intendono i soggetti che svolgono in forma imprenditoriale e verso il pubblico, attività incluse nell'elenco di cui all'allegato 1 (lettera B e successive) della LISF o attività ad esse equiparabili;*
- *le amministrazioni postali che erogano servizi finanziari sono da includere nella lettera b) di cui al comma 2;*
- *nelle famiglie sono ricomprese sia quelle consumatrici che quelle produttrici nonché le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;*
- *la categoria residuale "Altri" è da utilizzare per i soggetti non rientranti nelle categorie precedenti;*
- *la rilevazione delle imprese nelle categorie relative a soggetti autorizzati ("banche" o "imprese finanziarie non bancarie") va eseguita solo durante la fase di effettiva iscrizione delle stesse nel Registro Soggetti Autorizzati di cui al Regolamento n.2006-01, conseguentemente le imprese non ancora iscritte nel Registro o già cancellate vanno convenzionalmente classificate nella categoria "Imprese non finanziarie", unicamente ai fini di cui al presente comma.*

Ulteriori dettagli informativi possono essere richiesti nelle NORMATIVE DI RIFERIMENTO qualora ritenuto necessario a fini di vigilanza."

2. All'articolo II.III.1, il comma 5 è così sostituito:

"5. Salvo diversa indicazione presente nella specifica NORMATIVA DI RIFERIMENTO, le poste contabili espresse in valute diverse dall'euro vanno valorizzate in euro secondo i tassi di cambio di riferimento a pronti pubblicati dalla Banca

Centrale Europea alla DATA DI RIFERIMENTO ovvero, qualora non disponibili, quelli dell'ultima data disponibile precedente.”

Articolo 11 - Modifiche alla Circolare n. 2015-01

1. Al paragrafo 4 lettera c) secondo alinea, il numero 11 è sostituito dal numero 12.

Articolo 12 - Modifiche alla Circolare n. 2015-02

1. Il paragrafo 11.1 è così sostituito:

“Fatto salvo quanto previsto al terzo capoverso del paragrafo 1.3, ai fini di concludere l'analisi di impatto in esito al generale processo di asset quality review sugli attivi delle banche prima della diffusione dei dati da parte della CR, i flussi di ritorno, ad eccezione di quelli di cui al capitolo 9, saranno resi disponibili a decorrere dalla rilevazione di cui al paragrafo n. 2.4 riferita alla fine del primo mese successivo a quello in cui Banca Centrale invierà idonea comunicazione.”

2. Il paragrafo 11.2 è così sostituito:

“Il servizio di cui al paragrafo 2.10.1 sarà disponibile a decorrere dal primo consolidamento delle posizioni di rischio successivo alla rilevazione di cui al precedente paragrafo 11.1.”

3. Il paragrafo 11.3 è così sostituito:

“La prima segnalazione ai fini degli obblighi di informazione al cliente ed eventuali coobbligati di cui al paragrafo 4.1.5, sesto capoverso, è da intendersi coincidente con la rilevazione mensile di cui al precedente paragrafo 11.1, con riguardo a tutti quei clienti ed eventuali coobbligati che risultino a sofferenza nel primo giorno del mese successivo a quello in cui Banca Centrale invierà la comunicazione di cui al precedente paragrafo 11.1, a prescindere da quando l'informazione sia stata comunicata dall'intermediario segnalante alla CR per la prima volta.”

4. Il paragrafo 2.15 è così sostituito:

“2.15. Criteri di quantificazione e ripartizione degli oneri per la Centrale Rischi

Gli intermediari partecipanti alla CR sono tenuti a concorrere al rimborso degli oneri sostenuti dalla Banca Centrale per l'istituzione, la manutenzione annuale e la gestione del servizio di centralizzazione dei rischi, in conformità ai criteri e alle modalità di seguito elencate.

Durante la prima fase cd. “di impianto”, la contribuzione a tutti i costi sostenuti da BCSM per la CR (diretti e indiretti), da parte degli intermediari partecipanti avviene tramite:

- *una quota fissa a carico di ogni intermediario partecipante (ad esclusione del soggetto partecipante BCSM), che tiene conto delle diverse dimensioni e capacità patrimoniali delle varie tipologie di soggetto;*

- *una quota variabile, a carico di ogni intermediario partecipante (ad esclusione del soggetto partecipante BCSM), calcolata in base al numero di soggetti censiti di pertinenza di ciascun partecipante, alla prima data di riferimento successiva alla data di conclusione del progetto.*

La quota fissa una tantum a carico di ciascun soggetto partecipante, è riportata nella seguente tabella:

| <i>Intermediario partecipante</i> | <i>Ammontare quota fissa</i> |
|---|------------------------------|
| <i>Banche iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati e succursali residenti di imprese bancarie non residenti</i> | <i>€ 7.500,00</i> |
| <i>Società finanziarie iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati e succursali residenti di imprese finanziarie non residenti</i> | <i>€ 1.000,00</i> |
| <i>Fondi comuni di investimento</i> | <i>€ 1.000,00</i> |

Gli intermediari partecipanti, che pur non operativi, risultano alla data del 31 dicembre 2015 autorizzati e iscritti nel Registro dei Soggetti Autorizzati, e che alla stessa data non hanno avanzato formale istanza di liquidazione volontaria o rinuncia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, sono comunque tenuti a versare la quota fissa sopra indicata.

Le quote fisse e variabili a carico di ciascun intermediario partecipante che concorrono a formare la quota individuale complessiva di rimborso dei costi della CR nella fase "di impianto", saranno comunicate da Banca Centrale, unitamente alle modalità ed ai tempi di pagamento, entro 90 giorni dalla conclusione della summenzionata fase "di impianto", oggetto anch'essa di apposita comunicazione da parte di Banca Centrale a ciascun intermediario partecipante.

A decorrere da quest'ultima comunicazione prende avvio la fase cd. "di manutenzione", durante la quale ciascun intermediario partecipante, ad eccezione di BCSM, è chiamato a contribuire a tutti i costi sostenuti da BCSM per la CR (diretti e indiretti, da intendersi in ogni caso comprensivi di eventuali costi di sviluppo o altri costi pertinenti, anche di natura non ricorrente, successivi alla fase di impianto) tramite il versamento annuale della sola quota variabile, calcolata in funzione del numero medio di soggetti censiti di pertinenza di ciascun intermediario partecipante. Il numero medio è calcolato in funzione delle date di riferimento delle segnalazioni di pertinenza dello stesso anno solare.

La quota di contribuzione a carico di ciascun soggetto partecipante, sarà comunicata da Banca Centrale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente alle modalità ed ai tempi di pagamento.

La Banca Centrale addebita le spese per evadere le richieste avanzate dagli intermediari partecipanti. Per la determinazione delle tariffe vengono prese in considerazione anche il livello di dettaglio e la profondità storica delle informazioni fornite. Eventuali variazioni alle predette tariffe applicate dalla Banca Centrale saranno comunicate agli intermediari con effetto a decorrere dal trimestre solare successivo a quello della comunicazione.

5. Alla definizione di “Stato di default” la lettera b) in apertura è così sostituita:

“b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l’intermediario segnalante, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Tale periodo è elevato a 180 giorni per le esposizioni garantite da immobili residenziali nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico.”

Articolo 13 – Modifiche alla Circolare n.2012-01

1. Al paragrafo “Attributi segnaletici” terzo capoverso, gli ultimi due alinea sono così sostituiti:

- *“nelle famiglie sono ricomprese sia quelle consumatrici che quelle produttrici nonché le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;*
- *la categoria residuale “Altro” è da utilizzare per i soggetti non rientranti nelle categorie precedenti.”*

Articolo 14 – Norme finali e transitorie

1. I termini di cui agli articoli VII.VII.2, commi 1 e 2, e VII.VIII.4, comma 2, dei Regolamenti n.2007-07 e n.2011-03, già oggetto di proroga fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 14 comma 3 del Regolamento n.2015-03, vengono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2017, fatta salva la sospensione dell’obbligo di alienazione di cui al precedente articolo 9, commi 2 e 3.

2. Per le modifiche statutarie conseguenti alla modifica introdotta dal primo comma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, l’autorizzazione di cui all’articolo 47 della Legge n.165/2005 si intende rilasciata in via generale dal presente comma:

- purché la modifica abbia ad oggetto esclusivamente l’eliminazione dei vincoli ai conferimenti in natura, ove già statutariamente previsti, e/o la previsione di tale possibilità, ove non già contemplata, e la facoltà di conferimento in natura venga statutariamente introdotta nei limiti previsti dalle disposizioni di vigilanza;
- fatto salvo l’obbligo del soggetto autorizzato di tramettere all’Autorità di Vigilanza, nelle forme e nei tempi previsti, il testo aggiornato dello Statuto con evidenza delle revisioni apportate ai fini di cui sopra.

3. La modifica di cui al precedente articolo 11 ha effetto a decorrere dalla segnalazione con data di riferimento 31 dicembre 2016.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° novembre 2016.

Articolo 16 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).